



# BULLISMO E CYBERBULLISMO

COSA E'?




CHI PUO' ESSERE  
LA VITTIMA

CHI E' IL BULLO




A CHI PUOI  
RIVOLGERTI

ALTRI ATTORI  
COINVOLTI




CHI PUO' DEVE  
DENUNCIARE

COSA FARE




INFORMAZIONI  
A TUTELA  
DELLA VITTIMA

CONSIGLI  
UTILI




COSA SI  
INTENDE  
PER...

COSA  
SUCCIDE  
DOPO



Il **BULLISMO** è una forma di violenza sui minori perpetrata dal gruppo dei pari che si manifesta nel contesto scolastico o in altro luogo di aggregazione.



Caratteristiche principali del bullismo	
intenzionalità	il comportamento aggressivo non è conseguenza di qualcosa, ma nasce dal semplice bisogno di prevaricare, senza altro fine. È caratterizzato dalla volontà dell'individuo di arrecare danno o provocare conseguenze negative per la vittima
durata nel tempo	gli episodi sono ripetuti nel tempo e con una frequenza tale da ledere l'autostima della vittima
disuguaglianza tra bullo e vittima	il bullo è quasi sempre più forte della media dei suoi coetanei, al contrario, la vittima è più debole dei suoi pari. La vittima non è capace né di reagire chiedendo aiuto, né, tantomeno, di difendersi. Vive la sensazione di essere senza scampo.



Quando gli atti di bullismo vengono perpetrati sulla rete attraverso social network, e-mail, messaggi di testo, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi sulla rete, si parla di cyberbullismo.

Caratteristiche del cyberbullismo	
pervasività	il bullo può raggiungere la sua vittima in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
persistenza	il materiale pubblicato su internet resta disponibile online anche per molto tempo
anonimato	il bullo può celare la sua identità utilizzando un "nickname", quindi, per le vittime sarà difficile risalire all'identità del molestatore e ciò può provocare più insicurezza.
manca di limiti spazio-temporali	il bullo invade la privacy della vittima in ogni momento della giornata pertanto i soprusi posti in essere con modalità digitale non hanno più limiti né temporali né spaziali.

**ATTUALMENTE L'ORDINAMENTO PENALE NAZIONALE NON PREVEDE UN REATO SPECIFICO PER IL BULLISMO/CYBERBULLISMO.**

I reati che possono configurare il bullismo sono molteplici a seconda di come si esprime il comportamento dell'autore:

Reati (contro la persona) sentinella
<ul style="list-style-type: none"><li>• Istigazione al suicidio art. 580 c.p.</li><li>• Percosse art. 581 c.p.</li><li>• Lesioni art. 582 c.p.</li><li>• Rissa art. 588 c.p.</li><li>• Ingiuria ex art. 594 c.p. (fattispecie adesso depenalizzata, si procede con procedimento civile)</li><li>• Diffamazione art. 595 c.p.</li><li>• Violenza sessuale art. 609-bis c.p.</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minaccia art. 612 c.p.</li> <li>• Atti persecutori art. 612-bis c.p.</li> <li>• Diffusione di immagini o video sessualmente espliciti (<i>Revenge Porn</i>) art. 612 ter c.p.</li> <li>• Interferenze illecite nella vita privata art. 615-bis c.p.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reati contro il patrimonio</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furto art. 624 c.p.</li> <li>• Estorsione art. 629 c.p.</li> <li>• Danneggiamento art. 635 c.p.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Altri reati</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituzione di persona art. 494 c.p.</li> <li>• Molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p. (è una contravvenzione)</li> <li>• Frode informatica art. 640 ter c.p.</li> </ul>

Azioni più comuni del Cyberbullismo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Flaming</b> → inviare messaggi volgari, maleducati e/o pieni di rabbia, che riguardano una persona, ad un gruppo online o alla vittima stessa, attraverso e-mail o altre forme di messaggi scritti. Tale fenomeno è indicativo di intensa aggressività, che può essere episodica ma anche frutto di un eccesso di rabbia apparentemente motivato;</li> <li>• <b>harassment</b> → inviare in modo ossessivo e ripetitivo messaggi denigratori, mirati a ferire una persona specifica. Delinea quindi uno sfondo maggiormente persecutorio. Per differenziarlo dal flaming potremmo dire che quest'ultimo possa essere visto come un litigio unidirezionale, mentre l'ultimo come vere e proprie molestie;</li> <li>• <b>put down</b> → inviare ad un gruppo di persone dei messaggi, pettegolezzi dal contenuto dannoso, crudele o falso riguardanti la vittima. Consiste altresì nel pubblicare online tali materiali per danneggiare reputazione e legami affettivi della stessa. Possiamo tradurre il termine inglese con la parola "denigrazione". Ad essere attaccata non è la persona per come realmente è, quanto invece la sua reputazione agli occhi degli altri;</li> <li>• <b>masquerade (impersonificazione)</b> → rubare l'identità online della vittima, violando il suo account o creandone uno falso. Tale account viene poi utilizzato per spedire o</li> </ul>

pubblicare materiale che possa rovinare l'immagine della vittima, metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o creare problemi di vario tipo. È quindi una vera e propria sostituzione di persona;

- **exposure** → inviare o pubblicare materiale sulla vittima, contenente informazioni sensibili, imbarazzanti o private, senza che questa abbia la possibilità di porvi rimedio. Le informazioni sono inventate o estorte, ma non rivelate direttamente dalla vittima stessa, elemento che contraddistingue l'"exposure" rispetto al "trickery";
- **trickery** → svelare o scoprire con l'inganno i segreti di qualcuno, divulgare informazioni imbarazzanti, oppure diffondere immagini intime o a contenuto sessuale tramite internet o tramite cellulari. Include la spedizione o pubblicazione di messaggi privati scritti dalla vittima. È una forma di inganno percepita come particolarmente crudele perché vissuta dalla vittima come un vero e proprio tradimento affettivo. Prima si conquista la fiducia della vittima, con lo scopo di convincerla a confidarsi, e poi si condivide le informazioni/immagini/video/messaggi con gruppi di altre persone;
- **exclusion** → escludere qualcuno da un gruppo on line, come ad esempio una "lista di amici", una chat o un gruppo interattivo. Tale esclusione è compiuta con determinazione ed intenzionalità.
- **Cyberstalking** → inviare ripetutamente messaggi che includono minacce di violenza o altamente intimidatori. Consiste altresì nell'attuare comportamenti online che possano provocare nella vittima preoccupazioni rispetto alla propria incolumità fisica. Spesso il cyberstalking sfocia in episodi di aggressioni fisiche;
- **cyberbashing** o "Happy slapping" → tale modalità di cyberbullying inizia nella vita reale. La vittima viene aggredita o molestata mentre gli altri riprendono la scena con videotelefono, macchina fotografica o videocamera, con il fine di mostrare l'aggressione ad amici o di diffonderla. Quindi il secondo passaggio continua con una violenza con caratteristiche tipicamente online. Le immagini vengono diffuse tramite internet, visualizzate o condivise.

Gli strumenti del cyberbullo però possono essere molteplici:

- sms: invio di messaggi offensivi, spesso senza la consapevolezza del dolore dell'altro, che viene quasi disumanizzato;

- instant messaging ed e-mail: le vittime vengono inserite tra gli utenti di siti, spesso pubblicitari o pornografici, in modo che ricevano quotidianamente un elevato numero di messaggi;
- warning wars: vere e proprie guerre di segnalazioni attuate attraverso la comunicazione ai provider di commenti inappropriati sull'account della vittima. Con un adeguato numero di false segnalazioni, il cyberbullo riesce ad ottenere che il provider blocchi l'account della vittima;
- screen-name: attraverso il suo utilizzo, vengono denigrate le vittime spacciandosi per loro. Questo può avvenire utilizzando username il più possibile simili a quello della vittima, modificandolo semplicemente con l'aggiunta o con la sottrazione di qualche carattere;
- text war: un gruppo di persone, coalizzate insieme, fa in modo di inviare un elevato numero di sms dal numero di telefono della vittima stessa o dei suoi familiari, addebitandole quindi le fatture telefoniche;
- furto di password: la password viene decriptata allo scopo di chattare fingendosi la vittima, per insultare amici inconsapevoli o per entrare nel suo profilo personale al fine di modificarne le informazioni, magari inserendo commenti volgari, a sfondo sessuale o di bassa moralità. In più, colui che si appropria della password della vittima, la può modificare al fine di impedirle l'accesso al proprio account;
- blog: viene utilizzato come diario personale o per lasciare messaggi in rete ad altri amici. Il cyberbullo modifica quello della vittima per danneggiarne la reputazione o per denigrare qualcuno sotto mentite spoglie;
- siti web: creati appositamente per ridicolizzare qualcuno;
- internet polling: sondaggi online di cui le vittime sono i protagonisti, viene chiesto al "pubblico" di internet di classificarle in base ad elementi denigratori;
- virus o programmi spia: vengono inviati programmi attraverso i quali si può avere accesso al computer della vittima per modificare, cancellare o caricare contenuti dagli hard disk.

La VITTIMA è un soggetto che subisce frequentemente comportamenti vessatori, sia fisici che verbali, da parte del bullo. Molte volte può sperimentare sentimenti di rabbia verso i genitori, gli insegnanti e i compagni di classe perché, da un lato, non riconoscono la sua difficoltà a reagire al bullo, e dall'altro pensano che la vittima sia in qualche modo responsabile degli atti di bullismo.

Ti pendono in giro?

Ti isolano?

Trovano un pretesto per litigare?

Ti nascondo la merenda?

Ti rubano o distruggono oggetti personali?

Ti aggrediscono fisicamente?

Diffondono foto e/o video su internet?

Se hai risposto SÌ ad alcune di queste domande potresti essere vittima di bullismo/cyberbullismo. CHIEDI AIUTO.

Il BULLO è colui che mette in atto le prevaricazioni. Le caratteristiche principali sono:

- aggressività e la conseguente tendenza a perdere facilmente la calma, usando modalità violente verso coetanei e, spesso, verso adulti;
- impulsività, che lo spinge ad agire senza riflettere e senza la piena consapevolezza delle conseguenze. Tale impulsività viene solitamente accompagnata da un'incapacità di autocontrollo;
- scarsa tolleranza alle frustrazioni;
- scarsa capacità di mettersi in discussione;
- mancanza di empatia, che rende per lui impossibile comprendere i sentimenti e le emozioni di chi subisce i soprusi;
- mancanza di sensi di colpa, sostituiti da una consapevolezza dei vantaggi personali che derivano dalle proprie azioni;
- ostilità nei confronti della scuola e dell'ambiente familiare.

**Se sei vittima di Bullismo/Cyberbullismo o se vieni a conoscenza di persone vittime di questo fenomeno puoi rivolgerti a:**

- **112 NUMERO DI PRONTO INTERVENTO** per richiedere telefonicamente un intervento in EMERGENZA;
- **CARABINIERI** recandoti presso la Caserma più vicina (<http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/dove-siamo>) o ufficio di POLIZIA per presentare denuncia/querela o ammonimento;
- **114 EMERGENZA INFANZIA** un numero di pubblica utilità rivolto a tutti coloro che vogliono segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti, costruendo così una rete di protezione intorno alla vittima. È un servizio gratuito, multilingue e attivo in tutta Italia, 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno ed è raggiungibile sia da utenze fisse che mobili (via chat, WhatsApp al numero 3487987845 e tramite App 114 Emergenza Infanzia). Il servizio offre consulenze di varia natura (psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica) e interviene in situazioni di disagio/emergenza che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori, anche attraverso il coinvolgimento diretto e la collaborazione con i servizi e le istituzioni che operano a livello territoriale;
- **NUMERO VERDE 800.66.96.96** e/o indirizzo e-mail [bullismo@istruzione.it](mailto:bullismo@istruzione.it) per chiedere informazioni e consigli o segnalare casi di bullismo;
- **ASSOCIAZIONE "S.O.S. - IL TELEFONO AZZURRO ONLUS** telefonando al numero gratuito 1.96.96 attivo tutti i giorni 24 ore su 24, al quale bambini, ragazzi e adulti possono chiamare per segnalare episodi di bullismo. Per chi preferisce scrivere o, magari si trova in difficoltà a parlarne al telefono, è stata creata una chat online, accessibile dal sito [www.azzurro.it](http://www.azzurro.it), attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00; sabato e domenica dalle 8.00 alle 20.00;

- CENTRO NAZIONALE ANTI CYBERBULLISMO (CNAC) al numero verde 800.642.377 o mandare una mail direttamente dal sito internet [www.anticyberbullismo.it](http://www.anticyberbullismo.it);
  - AUTORITÀ DEL GARANTE DELLA PRIVACY al fine di oscurare, rimuovere o bloccare contenuti nocivi del decoro del minore;
  - PROCURA DELLA REPUBBLICA presentando denuncia/querela tramite il proprio avvocato di fiducia;
  - ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO;
  - PRESID OSPEDALIERI: Garantisce accoglienza e trattamento anche alle persone vittima di violenza; in questo caso il servizio è gratuito. Accedendo al pronto soccorso, alle vittime di violenza viene attribuito il codice "ROSA" avendo priorità nella presa in carico.
  - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE COMPETENTE: garantiscono l'assistenza alle persone in difficoltà, bisognose di cure e di aiuto: famiglie, bambini, anziani, immigrati, soggetti con problemi di tossicodipendenze ecc.. Nei casi di violenza, gli operatori garantiscono un primo colloquio con la persona per conoscere la situazione nel dettaglio e fornire informazioni sui servizi del territorio che si occupano di tale problematica. Qualora si riscontri una situazione di pericolo, gli operatori accompagnano la vittima presso i centri antiviolenza, i servizi sanitari, i consultori familiari o le forze di polizia.
- La persona vittima di violenza può accedere a tale servizio recandosi direttamente presso la sede oppure telefonando negli orari di apertura per richiedere un appuntamento.

Di solito quando si parla di bullismo ci si riferisce soltanto ai bulli e alle vittime. In realtà esistono altri attori che, anche se non prendono parte attiva agli atti di prepotenza, assistono e svolgono comunque un ruolo importante nella legittimazione di tali condotte:

1. i gregari: sono definiti anche "bulli passivi" e sono considerati gli aiutanti del bullo (costituiscono gruppetti di circa 2/3 persone); di solito non agiscono ma eseguono gli "ordini" del "capo". Rispetto al bullo, i gregari sono solitamente più capaci di provare senso di colpa ed empatizzare con la vittima. Questi ragazzi non godono di molta popolarità nel gruppo e, schierandosi con il più forte, credono di poter acquisire maggiore visibilità anche agli occhi degli altri.
2. i difensori della vittima: sono coloro che difendono la vittima soccorrendola o intervenendo successivamente all'aggressione per consolarla e starle vicino.
3. gli spettatori: rappresentano la c.d. "maggioranza silenziosa". Sono tutti coloro che ignorano o si astengono dal prendere parte alla situazione aggressiva, sia come difensori sia come sostenitori. Assistono alle prepotenze senza fare nulla e cercano di rimanere fuori dalla situazione. La maggioranza avrebbe il potere di favorire o frenare il dilagare del comportamento del bullo. La mancanza di un'opposizione e l'adesione ad una logica di omertà tendono a legittimare i comportamenti prepotenti e incentivano la loro perpetuazione.

La denuncia/querela può essere presentata dai seguenti soggetti:

- Persona offesa;
- Chi è a conoscenza di persone che subiscono atti di bullismo/cyberbullismo.

Per i reati procedibili d'ufficio, i pubblici ufficiali<sup>1</sup> e gli incaricati di pubblico servizio<sup>2</sup>, nell'esercizio e/o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, sono sottoposti all'obbligo di denuncia/referto, così come previsto dall'art. 331 c.p.p..

La denuncia deve essere presentata "senza ritardo", mentre il referto entro 48 ore oppure immediatamente se vi è pericolo nel ritardo.

#### TESTO DELL'ARTICOLO 331 C.P.P.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [357 c.p.] e gli incaricati di un pubblico servizio [358 c.p.] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

N.B.: a differenza della denuncia (obbligatoria per i reati procedibili d'ufficio), l'obbligatorietà del referto viene meno quando si esporrebbe la persona assistita (autore del fatto) a un procedimento penale. Se, invece, LA PERSONA ASSISTITA È LA VITTIMA, IL PROFESSIONISTA HA L'OBBLIGO DI REFERTO.

<sup>1</sup>coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

<sup>2</sup>coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

PUBBLICI UFFICIALI	INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO
1. ufficiale giudiziario, testimone, consulente tecnico, perito di ufficio e curatore fallimentare, che sono ausiliari del giudice;	1. impiegati degli enti pubblici (collaboratori scolastici);
2. militari sia in servizio presso le caserme, sia nei periodi di sospensione dal servizio per ferie, congedo, ecc.;	2. guardie particolari giurate;
3. primario ed aiuto primario ospedaliero;	3. farmacisti;
4. medico di base;	4. portalelettere e impiegati postali;
5. insegnanti delle scuole pubbliche;	5. ecc...
6. comandante di nave o aeromobile;	
7. capo stazioni delle ferrovie, avendo poteri autoritativi e certificativi;	

I reati perseguibili d'ufficio sono:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- abbandono di persona minore o incapace (art. 591 c.p.);
- omissione di soccorso (art. 593 c.p.);
- aborto di donna non consenziente (art. 18 Legge n. 194/1978);
- sequestro di persona (art. 605 c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);
- molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- atti persecutori (art. 612 bis c.p.) SOLO quando vengono perpetrati nei confronti di un minore o persona con disabilità e quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito;
- violazione di domicilio (art. 614 c.p.) SOLO quando il fatto è commesso con violenza sulle cose e/o persone o se l'autore del reato è armato;
- minaccia (art. 612 c.p.) SOLO quando si tratta di minaccia grave o con armi;

- violazione degli obblighi di assistenza familiare SOLO quando è commessa nei confronti di minori;
- danneggiamento (art- 635 c.p.) SOLO se avviene con violenza alla persona o con minaccia.

## **PRESENTARE DENUNCIA/QUERELA**

I reati che possono configurare il bullismo sono molteplici a seconda di come si esprime il comportamento dell'autore. Per tale ragione i termini di presentazione della denuncia/querela variano a seconda del reato configurato.

La denuncia/querela può essere presentata dalla persona offesa o da persone che sono a conoscenza di soggetti che subiscono atti di bullismo presso le caserme dei Carabinieri o gli uffici della Polizia di Stato.

Se, a seguito di atti di bullismo, hai subito lesioni o percosse da parte del bullo, è consigliabile recarsi presso un Pronto Soccorso Ospedaliero o altra struttura sanitaria per ricevere le cure necessarie, prima di sporgere querela.

N.B: se la prognosi supera i 20 giorni, il medico ne darà comunicazione direttamente all'Autorità Giudiziaria, la quale procederà d'ufficio nei confronti dell'autore del reato.

Durante la formalizzazione della querela, l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria ti fornirà le informazioni utili per la tua tutela (numero di pubblica utilità "1522" e dei centri antiviolenza presenti sul territorio).

Cosa succede dopo una denuncia/querela?

Viene comunicata la notizia di reato all'Autorità giudiziaria, e vengono svolte le indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato. La polizia Giudiziaria inoltra la denuncia/querela alla Procura della Repubblica. Dopo aver formalizzato la denuncia/querela, è probabile che l'Autorità Giudiziaria disponga l'ascolto del minore per meglio circoscrivere i fatti accaduti. In tal caso si procederà ad ascoltare il minore in modalità protetta avvalendosi di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile (così come previsto dall'art. 351 c.p.p. e in linea con quanto stabilito dalla Convenzione di Lanzarote all'art. 35 lett. c, ove prevede che le audizioni dei minori siano condotte da professionisti formati allo scopo).

L'audizione protetta verrà svolta in sale appositamente adibite presso le Procure della Repubblica, i Comandi Arma, e/o altri locali idonei messi a disposizione da altri Enti locali.

Terminate le indagini, il Pubblico Ministero decide se fare richiesta per l'archiviazione al Giudice Per le Indagini Preliminari (G.I.P.) o fare richiesta per il Rinvio a Giudizio. Se il G.I.P accetta la richiesta di Archiviazione la denuncia viene archiviata altrimenti si va al Processo ove si decide se assolvere o condannare l'autore del reato.

### **SOLO IN CASO DI CYBERBULLISMO PUOI ANCHE...**

**AGIRE AMMINISTRATIVAMENTE** nei confronti del bullo (di età superiore agli anni 14) recandoti presso i Carabinieri/Polizia ove potrai presentare l'istanza di ammonimento al Questore. La richiesta deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

Quando è possibile ricorrere all'ammonimento?

Soltanto nel caso in cui non vi siano reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti di un altro minorenne.

Chi può avanzare la richiesta di ammonimento?

La richiesta di ammonimento può essere avanzata dal minore che abbia compiuto i quattordici anni o dal genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale. Il minore infra-quattordicenne è sempre ed esclusivamente rappresentato dal genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale.

Cosa succede dopo la richiesta di ammonimento?

Se l'istanza è ritenuta fondata, dopo opportune indagini, il Questore convoca il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale; procede quindi ad ammonire oralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

## ART. 90-BIS C.P.P. (INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA)

1. Alla persona offesa, sia dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita, parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) alle eventuali misure di protezione che possono esse disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- j) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- k) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- l) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- m) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- n) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

**ART. 90-TER C.P.P. COMUNICAZIONI DELL'EVASIONE E DELLA SCARCERAZIONE**

Fermo quanto previsto dall'articolo 299 c.p.p., nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

## CONSIGLI PER I GENITORI

- Cercate di essere sempre disponibili al dialogo, rispettando anche eventuali silenzi. Spesso i bambini che subiscono atti di bullismo stanno in silenzio per vergogna o per paura della reazione del bullo una volta scoperto.
- Prestate attenzione ai bisogni e/o cambiamenti di vostro figlio.
- Affrontate, in casa, il tema del bullismo e del cyberbullismo in modo da aiutare vostro figlio a riconoscerlo, anche come testimone.
- Cercate di aiutare i vostri figli a riconoscere l'emozione della rabbia e ad esprimerla senza violenza e senza danneggiare sé stessi o gli altri. Spiegate loro che la rabbia di per sé stessa non è un'emozione negativa, e quindi da nascondere, ma che diventa dannosa e potenzialmente esplosiva nei casi in cui viene a lungo repressa.
- Aiutate il vostro bambino ad esprimere senza paura le proprie emozioni manifestando comprensione e comunicazione empatica. Per esempio, potete iniziare una conversazione dicendo "Mi sembra che tu sia arrabbiato, me ne vuoi parlare?" oppure "mi sembri triste, è successo qualcosa che ti ha fatto dispiacere?".
- Evitate di rispondere alla rabbia dei bambini con aggressività per non creare un circolo vizioso.
- Prestate attenzione a cambiamenti repentini nel comportamento, nell'umore o nelle abitudini. Per esempio se torna a casa da scuola con lividi, libri o altri oggetti rovinati oppure se improvvisamente comincia a lamentare sintomi vari (mal di pancia, mal di testa) per non andare a scuola.
- Se individuate l'esistenza di un problema di bullismo, cercate di trovare una soluzione insieme a vostro figlio coinvolgendolo nella ricerca della scelta migliore. Evitate giudizi frettolosi o facili etichette senza aver prima approfondito come sono andate realmente le cose.
- Insegnategli ad identificarsi con gli altri (cioè a mettersi nei panni degli altri) e a capire le conseguenze dei propri comportamenti.

- Giocate un ruolo di sostegno e di aiuto ma nello stesso tempo aiutatelo a vedere la realtà da punti di vista differenti.
- Aiutate vostro figlio a sviluppare la capacità di reagire, di superare gli ostacoli che incontra nella vita quotidiana.
- Stimolate vostro figlio a trovare attività nuove e gratificanti, anche al di fuori della scuola, che possano aumentare la loro autostima/consapevolezza di sé (es: arti marziali, sport di squadra, associazioni giovanili, ecc.) e che permettano di allargare la cerchia di amici.
- Se avete il sospetto che vostro figlio sia vittima di bullismo, chiedete agli insegnanti di tenerlo d'occhio, facendo attenzione ad essere discreti.
- Se avete la certezza che vostro figlio sia vittima di bullismo, informate gli insegnanti o i coordinatori e valutate, insieme, le possibili strategie di azione.
- Chiedete aiuto ad uno psicologo. A volte i ragazzi potrebbero sentire il bisogno di parlare ed aprirsi con terze persone.
- Allertate i Carabinieri nel caso in cui le aggressioni subite da vostro figlio si trasformino in veri e propri atti di violenza fisica, in episodi di ricatto o tentata estorsione o possano portarlo a tentare il suicidio.
- Educazione digitale: Conoscere lo strumento digitale e i suoi molteplici ambiti applicative è importante per poterlo insegnare ai propri figli, così come conoscere la realtà virtuale dei giovani e l'uso che ne fanno, per aiutarli a capire cosa può accadere con un uso sbagliato del web, dando loro limiti e informazioni chiare, come modo migliore per prevenire ogni rischio. On line ci sono diversi siti che offrono diverse risorse online per i genitori e gli adulti che si occupano di educazione digitale dei minori e cyberbullismo (ad esempio il sito della Google [https://beinternetawesome.withgoogle.com/it\\_it\\_o\\_dell'UNICEF](https://beinternetawesome.withgoogle.com/it_it_o_dell'UNICEF) <https://www.unicef.it/diritti-bambini-italia/bullismo-cyberbullismo/>)

- Utilizzo di strumenti di Parental Control che nascono per avere una determinata funzione di protezione, regolamentazione e gestione della rete, dei tablet, degli smartphone dei figli.

### CONSIGLI PER I RAGAZZI

- Non vergognarti per ciò che accade, non è colpa tua.
- Ricordati che chiedere aiuto non significa essere una spia o un debole, ma è il primo passo per risolvere la situazione.
- Parla con la tua famiglia o con un adulto di cui ti fidi, chiedi il loro aiuto senza vergognarti, non puoi affrontare il bullismo da solo.
- Racconta agli insegnanti quello che accade, magari con l'aiuto e l'appoggio di qualche compagno.
- Non isolarti e non privarti del supporto degli altri. I tuoi compagni possono essere stati, anche loro, coinvolti in episodi di bullismo. Ricordati che non sei solo.
- Non perdere la fiducia nell'altro, anche se è difficile farlo dopo aver subito prepotenze.
- Riprendi a relazionarti con i tuoi coetanei, anche in contesti extra scolastici.
- Cerca di essere vicino agli adulti o compagni che possono aiutarti così che il bullo possa non provocarti.
- Fai nuove conoscenze e amicizie. Avere il sostegno e il supporto degli amici aiuta ad essere più forti e a superare i momenti difficili.
- Non aver paura di andare a scuola. Combatti e cerca di trovare una soluzione per uscire da questa situazione.
- Tieni un registro: raccogli quante più informazioni possibili riguardo a quanto avviene e al bullo, così da poter esaminare al meglio la situazione. Se le molestie avvengono online, raccogli prove fotografando, stampando e copiando le schermate dei messaggi incriminanti.


- Se conosci qualcuno che subisce delle prepotenze, atti di bullismo, dillo ad un adulto. Questo vuol dire aiutare gli altri non fare la spia. Potresti essere tu al suo posto e saresti felice se qualcuno ti aiutasse.
- Se incontri i Carabinieri puoi chiedere aiuto anche a loro.

### CONSIGLI PER GLI INSEGNANTI

- Il bullismo è una dinamica relazionale di gruppo. Considerate che i ragazzi tendenti all'isolamento sono più a rischio di cadere vittima di atti di bullismo.
- L'atto di bullismo non si esemplifica in una singola condotta di prepotenza ma si costruisce nel tempo confermando i ruoli di vittima, bullo e spettatore. Quindi in un progetto educativo, di controllo e prevenzione del fenomeno, occorre coinvolgere tutti i protagonisti (vittima, bullo e spettatore) e i genitori.
- Non minimizzate gli atti di bullismo. Intervenite prontamente dando sostegno alla vittima e considerando che il bullo è una persona da aiutare, oltre che da fermare.
- Invitate i vostri alunni a chiedere aiuto, anche quando sono solo spettatori degli atti di bullismo. Spiegate loro che chiedere l'aiuto di un adulto non è un atto di debolezza, né vuol dire fare la spia ma è un modo per fermare il bullo e le sue prepotenze.
- Organizzate dei gruppi di discussione e confronto sul fenomeno prendendo spunto anche dalle notizie di cronaca.
- Organizzate attività di gruppo (*circle-time*) che permettono agli alunni di apprendere ad esprimere, riconoscere e gestire le emozioni e ad aumentare l'empatia che riduce la probabilità di mettere in atto attività distruttive.
- On line ci sono diversi siti che si occupano di educazione digitale dei minori e cyberbullismo e sono rivolte agli insegnanti e offrono diverse risorse e spunti (ad esempio il sito della Google [https://beinternetawesome.withgoogle.com/it\\_it](https://beinternetawesome.withgoogle.com/it_it) o dell'UNICEF <https://www.unicef.it/diritti-bambini-italia/bullismo-cyberbullismo/>)
- Coinvolgete attivamente i genitori e concordate un'alleanza educativa di confronto e prevenzione.

- Tenete in considerazione che ogni azione educativa deve essere rivolta a tutto il gruppo classe e non deve limitarsi al biasimo del singolo bullo.
- Soprattutto se avete una classe al primo anno di un ciclo di studi, investite un po' del vostro tempo a curare le relazioni dei ragazzi in classe per trasformare un insieme casuale di studenti in un gruppo sereno e armonioso.
- Curate i momenti di incontro extrascolastici come gite, visite ai musei, ai teatri, etc. per favorire l'integrazione del gruppo.
- Considerate che i momenti in cui la maggior parte dei bulli agisce indisturbata sono le pause dedicate alla ricreazione e/o alla mensa. Si consiglia una maggiore attività di controllo.
- Tenete presente che per facilitare il racconto di ciò che sta accadendo potrebbe essere utile l'istituzione di una linea telefonica, per genitori e vittime, a cui rivolgersi.
- Prendete in considerazione che potrebbe essere utile anche adottare una "cassetta postale delle prepotenze" dove lasciare dei biglietti in cui si racconta ciò che succede.
- Abituate i ragazzi a raccontare ciò che accade e a non nascondere la verità.

## DIFFERENZA TRA DENUNCIA E QUERELA



### SALE PER AUDIZIONI PROTETTE

A partire dal 2015, l'Arma dei Carabinieri e l'Associazione Soroptimist International Italia hanno sottoscritto un protocollo d'Intesa volto a rafforzare l'azione istituzionale nel settore del contrasto della violenza di genere, mediante l'allestimento all'interno delle caserme dell'Arma, di stanze denominate "Una stanza tutta per sé", idonee all'ascolto protetto delle vittime vulnerabili (alcune specificatamente approntate per l'ascolto di minori), dotate di impianto di audio video registrazione e arredamenti studiati per renderle più accoglienti.

Attraverso l'utilizzo di questi locali si offre alle donne o ai minori vittime di violenza un ambiente protetto dove poter essere ascoltati in modalità protette, con l'ausilio di uno psicologo, o dove poter denunciare le violenze subite.

### **AMMONIMENTO**

Si tratta di un provvedimento amministrativo (e non penale), attraverso il quale il Questore, qualora ne ravvisi l'opportunità in base alle segnalazioni fatte dalla vittima, ammonisce l'autore diffidandolo dal continuare a porre in essere la sua condotta.

### **PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO**

Quando le forze di polizia vengono a conoscenza di un reato che prevede la procedibilità d'ufficio, iniziano le indagini autonomamente e procedono nei confronti del colpevole anche in assenza di querela da parte della vittima.

### **PROCEDIBILITÀ A QUERELA DI PARTE**

Per i reati meno gravi per i quali è prevista una pena meno severa, la persona offesa può sporgere la querela ovvero un atto attraverso il quale chiede espressamente che il colpevole venga punito. Pertanto, la polizia giudiziaria non svolgerà alcuna indagine senza la querela della vittima.

I reati perseguibili a querela di parte sono:

- minaccia;
- percosse;
- lesione personale lieve;
- molestia o disturbo alle persone;
- violenza sessuale, tranne i casi per i quali è espressamente prevista la procedibilità d'ufficio;
- stalking (tranne nei casi in cui vi sia stato l'ammonimento da parte del questore o se sia commesso nei confronti di minore o di persona incapace);
- furto semplice.

# BULLISMO E CYBERB

## DENUNCIA

**N.B. Il reato è procedibile d'ufficio**

Attraverso una querela si metterà a conoscenza la Pubblica Autorità del comportamento dell'autore del reato.

È un  
amr  
diss  
gara  
al p

## INDAGINI

Svolte dalla Polizia Giudiziaria e Procura, volte a verificare la veridicità di quanto riportato.  
La vittima viene escussa in modalità protetta (art. 351, c.1-ter) dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia.

## PROCESSO

Se ci sono i presupposti. Durante questa fase la parte offesa può essere ascoltata davanti al Giudice

## ARCHIVIAZIONE

Se non ci sono i presupposti per un processo

L'

**BULLISMO**

**AMMONIMENTO CYBERBULLISMO**

n'alternativa alla querela, è un provvedimento amministrativo (non penale), che ha lo scopo di escludere l'autore dal compiere ulteriori azioni e garantire alla vittima una tutela più rapida rispetto al procedimento penale.

**INDAGINI**

è obbligatorio omettere le generalità del segnalante, inoltre la segnalazione è utilizzabile solo ai fini dell'avvio del procedimento.

**CONDANNA**

Imputato è ritenuto colpevole

**ASSOLUZIONE**

Se l'imputato non è ritenuto colpevole

**RIGETTO**

solo se i fatti non sono fondati o aventi rilevanza penale

**ACCOGLIMENTO**

Irrogazione invito del Questore ad ottenere una condotta conforme alla legge ed interrompere ogni interferenza sulla vita privata della vittima.